

REGOLAMENTO ELETTORALE DEL FONDO PENSIONE FON.TE.

Il presente Regolamento elettorale è definito dalle Parti Istitutive di Fon.Te. - CONFCOMMERCIO e FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS UIL - che hanno sottoscritto l'Accordo Collettivo Nazionale del 29 novembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni.

SEZIONE 1

ELEZIONE DEI DELEGATI IN RAPPRESENTANZA DEI DATORI DI LAVORO ASSOCIATI IN SENO ALL'ASSEMBLEA

Art. 1 – Indizione delle elezioni

Almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea medesima e stabilisce la data di avvio e di chiusura dalla consultazione elettorale informandone le Parti Istitutive.

Contestualmente informa attraverso il sito web le aziende associate e i lavoratori iscritti al Fondo.

Le operazioni di voto devono essere concluse almeno 20 giorni prima la scadenza dell'Assemblea in carica ed il periodo di svolgimento delle stesse non superiore a 10 giorni consecutivi.

Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini sopra richiamati, Confcommercio Imprese per l'Italia procede direttamente ed in tempo utile all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

Art. 2 – Elettorato attivo

Hanno diritto di votare tutte le imprese associate a Fon.Te., che abbiano versato la quota di iscrizione e che siano in regola con il versamento dei contributi contrattualmente dovuti a FON.TE. relativi al primo semestre dell'anno antecedente all'indizione delle elezioni.

Entro i 15 giorni successivi alla indizione delle elezioni, il Consiglio di Amministrazione trasmette alla Commissione elettorale di cui al successivo punto 4) l'elenco dei datori di lavoro aventi diritto al voto.

Art. 3 – Liste elettorali

Confcommercio forma una lista elettorale unica contenente un numero complessivo massimo di 28 candidati.

La lista elettorale riporterà per ciascun candidato oltre ai nominativi dei candidati, di essi il ruolo ricoperto nell'impresa o nell'Organizzazione, l'età ed il titolo di studio.

I componenti la Commissione elettorale di cui al successivo punto 4) non sono candidabili.

La lista elettorale deve essere inviata alla Commissione Elettorale di cui al successivo punto 4) almeno 30 giorni prima della data di inizio della consultazione elettorale.

Art. 4 – Commissione elettorale

All'atto dell'indizione delle elezioni, il Consiglio di Amministrazione nomina i 3 componenti la Commissione elettorale su designazione di Confcommercio Imprese per l'Italia.

La Commissione Elettorale coordina, verifica e controlla la procedura elettorale e adotta ogni provvedimento necessario per il buon fine delle operazioni di voto. In particolare:

- a. Verifica il rispetto delle modalità e della tempistica stabilite per la presentazione delle candidature;
- b. Approva la procedura per il voto elettronico a distanza;
- c. Invia, tramite il service incaricato, a ciascuna impresa avente diritto di voto il certificato elettorale contenente l'indicazione del numero di voti spettante, la password nonché le istruzioni sulle modalità di votazione secondo il sistema elettronico;
- d. Verifica la correttezza dello scrutinio elettronico;
- e. Redige il verbale di avvenuta elezione con indicazione dei nominativi dei candidati eletti e non eletti in ordine di graduatoria;
- f. Proclama i risultati e li comunica agli organi di Fon.Te.;
- g. Trasmette tutta la documentazione prodotta nelle fasi del procedimento elettorale agli organi del Fondo che la conserva per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei Delegati.

La Commissione Elettorale cessa una volta espletati gli adempimenti di cui al precedente punti g).

Art. 5 – Collegio elettorale

Le elezioni si svolgono sulla base di un collegio unico a carattere nazionale.

Art. 6 – Modalità di votazione

A ciascuna impresa spetta un numero di voti pari al numero dei dipendenti dell'impresa iscritti a FON.TE.

Il legale rappresentante o diversa persona all'uopo designata può esprimere il proprio voto collegandosi al sito web www.fondofonte.it dove sarà ben visibile il link del seggio elettronico.

Seguendo le istruzioni di voto, il rappresentante del datore di lavoro potrà esprimere il proprio voto.

Il datore di lavoro può esprimere la propria preferenza a favore di uno o più candidati indicati nella scheda, con il limite massimo di 5.

Il voto è da considerarsi nullo quando l'elettore non abbia apposto alcun segno sulla scheda (scheda bianca).

Art. 7 – Validità delle elezioni

Le elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente Regolamento, sono comunque valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato al voto.

Art. 8 – Scrutinio delle schede e individuazione degli eletti

Terminato il periodo di svolgimento delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale chiede al service di procedere allo scrutinio delle schede.

Esaurito lo scrutinio e risolti eventuali casi di schede non correttamente votate, la Commissione Elettorale dichiara eletti i 18 candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e, in base al numero di voti ottenuti da ciascun candidato, stabilisce l'ordine di graduatoria dei non eletti.

In caso di parità di voti riportati prevale l'ordine di lista.

Art. 9 – Proclamazione dei risultati

Esaurito lo scrutinio, la Commissione Elettorale redige il verbale relativo allo svolgimento delle operazioni elettorali.

Il verbale predetto dovrà riportare quanto segue:

- a) Il numero delle imprese aventi diritto di voto con il numero di voti spettante a ciascuna;
- b) Il numero delle imprese che hanno esercitato il diritto di voto;
- c) Il numero totale di voti attribuiti alla lista;
- d) Il numero dei voti ottenuto da ciascun candidato;
- e) Il numero dei voti nulli (schede bianche);
- f) La graduatoria dei candidati eletti e non eletti.

Il verbale così redatto dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti la Commissione Elettorale ed essere inviato agli organi di Fon.Te..

Art. 10 – Controllo generale e conservazione della documentazione

La Commissione Elettorale trasmette al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fon.Te., entro i sette giorni successivi alla proclamazione dei risultati, tutta la documentazione relativa al procedimento elettorale.

Il Consiglio di Amministrazione, nei venti giorni successivi alla ricezione esamina il contenuto dei verbali e ne verifica la coerenza. Qualora ravvisi gravi irregolarità, ne chiederà conto alla Commissione Elettorale.

Il Consiglio di Amministrazione conserva le schede elettorali per un periodo di un anno decorrente dalla data di svolgimento delle elezioni.

I verbali relativi alle operazioni di voto e di scrutinio sono conservati per tutta la durata del mandato dell'Assemblea eletta.

Art. 11 – Sostituzione degli eletti a seguito di cessazione o decadenza dalla carica

Qualora un eletto in seno all'Assemblea dei Delegati cessi o decada dalla carica, per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del mandato, si procede alla sua sostituzione con il primo candidato non eletto.

In difetto di candidati la designazione spetta alla Parte Istitutiva.

Art. 12 – Norme finali

La Sezione 1 del presente regolamento può essere modificato da Confcommercio Imprese per l'Italia.

Eventuali ricorsi devono essere inoltrati al Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web dei risultati elettorali, mediante lettera raccomandata A.R.. Il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare circa l'accoglimento o meno del ricorso entro i successivi 15 giorni senza formalità di rito e con decisione definitiva, non soggetta a riesame.

SEZIONE 2

ELEZIONE DEI DELEGATI IN RAPPRESENTANZA DEI LAVORATORI ASSOCIATI IN SENO ALL'ASSEMBLEA

Art. 1 – Indizione delle elezioni

Almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea medesima e stabilisce la data di avvio e di chiusura dalla consultazione elettorale informandone le Parti Istitutive.

Contestualmente informa attraverso il sito web le aziende associate e i lavoratori iscritti al Fondo.

Le operazioni di voto devono essere concluse almeno 20 giorni prima la scadenza dell'Assemblea in carica ed il periodo di svolgimento delle stesse non superiore a 10 giorni consecutivi.

Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini sopra richiamati, le Organizzazioni sindacali procedono direttamente ed in tempo utile all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

Art. 2 – Elettorato attivo

Hanno diritto di voto e sono, altresì, eleggibili, tutti i lavoratori che siano iscritti nel libro soci di Fon.Te. alla data di indizione delle elezioni.

Art. 3 – Liste elettorali

All'elezione dei rappresentanti dei lavoratori in seno all'Assemblea concorrono:

- a) liste a carattere nazionale presentate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti l'accordo del 29.11.96 istitutivo del Fondo Pensione Complementare FON.TE.;
- b) liste a carattere nazionale sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori associati distribuiti in non meno di cento imprese presenti in almeno dieci Regioni.

Ciascun candidato non può figurare in più di una lista.

Ciascuna lista contiene un numero di candidati pari al numero dei rappresentanti da eleggere maggiorato del 100%.

Le liste presentate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti l'accordo del 29.11.96, saranno firmate dai rispettivi Segretari Generali.

Per ciascun candidato devono essere indicati, oltre alle generalità e alla data di nascita, la denominazione dell'impresa dalla quale dipende con l'indicazione della regione in cui è ubicata l'unità produttiva presso la quale il candidato presta servizio con relativa qualifica contrattuale.

I sottoscrittori e presentatori delle liste di cui al precedente punto b), devono essere associati a FON.TE. ed avere diritto di voto.

La lista dovrà essere firmata dagli stessi e dovrà riportare, per ciascuno: il nome, il cognome, l'indirizzo, il numero di iscrizione al Fondo, la denominazione dell'impresa e l'indirizzo dell'unità produttiva presso la quale presta servizio, nonché il numero di codice di associazione del Fondo.

Le liste dovranno riportare l'indicazione dell'Organizzazione Sindacale o del Gruppo promotore e contenere i nominativi dei candidati oltre che l'indicazione del Responsabile legale della lista.

Ciascun foglio componente la lista dovrà essere convalidato dal responsabile della lista medesima che certifica e risponde legalmente in ordine alla veridicità dei dati in essi contenuti ed alla autenticità delle firme dei sottoscrittori.

I componenti la Commissione elettorale di cui al successivo punto 4) non sono candidabili.

Le liste elettorali devono essere inviate alla Commissione Elettorale di cui al successivo punto 4) almeno 30 giorni prima della data di inizio della consultazione elettorale.

Art. 4 – Commissione elettorale

All'atto dell'indizione delle elezioni, il Consiglio di Amministrazione nomina i 3 componenti la Commissione elettorale su designazione di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali istitutive del Fondo Pensione.

La Commissione Elettorale coordina, verifica e controlla la procedura elettorale e adotta ogni provvedimento necessario per il buon fine delle operazioni di voto. In particolare:

- a) Verifica il rispetto delle modalità e della tempistica stabilite per la presentazione delle candidature;
- b) Approva la procedura per il voto elettronico a distanza e/o per posta;
- c) Invia, tramite il service incaricato, a ciascun lavoratore iscritto avente diritto di voto il certificato elettorale contenente la/le lista/e dei candidati, la password nonché le istruzioni sulle modalità di votazione secondo il sistema elettronico e/o postale;
- d) Verifica la correttezza dello scrutinio dei voti espressi sia con il sistema telematico che postale;
- e) Redige il verbale di avvenuta elezione con indicazione dei nominativi dei candidati eletti e non eletti in ordine di graduatoria;
- f) Proclama i risultati e li comunica agli organi di Fon.Te.;
- g) Trasmette tutta la documentazione prodotta nelle fasi del procedimento elettorale agli organi del Fondo che la conserva per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei Delegati.

La Commissione Elettorale cessa una volta espletati gli adempimenti di cui al precedente punti g).

Art. 5 – Collegio elettorale

Le elezioni si svolgono sulla base di un collegio unico a carattere nazionale.

Art. 6 – Modalità di votazione

L'aveente diritto al voto riceve per posta al domicilio comunicato al Fondo una busta contenente la/le scheda/e dei candidati, le istruzioni e le credenziali per l'espressione del voto possibile sia in forma elettronica, collegandosi al sito web del Fondo www.fondofonte.it, sia restituendo per posta la scheda votata all'indirizzo del centro di raccolta indicato nelle istruzioni.

La votazione avviene a mezzo di scheda predisposta e fornita dalla Commissione Elettorale e sarà inviata agli interessati quindici giorni prima della data del voto.

La scheda comprende tutte le liste regolarmente presentate con la specificazione, in testa a ciascuna lista, del gruppo sottoscrittore o delle Organizzazioni Sindacali promotrici.

Le schede, devono essere firmate da almeno due componenti la Commissione Elettorale.

La Commissione Elettorale considererà utili per lo scrutinio tutte le schede pervenute entro il termine di conclusione della consultazione elettorale deliberato dal CdA di Fon.Te..

Non è consentita la votazione mediante l'utilizzo di entrambi i canali. Qualora si verifichi la doppia votazione, verrà ritenuta valida solo quella espressa per via telematica.

Non è ammesso il voto di preferenza.

Art. 7 – Voto per posta

L'elettore esprime il proprio voto mediante apposizione del segno "X" nel riquadro relativo all'intestazione della lista. Non è ammesso il voto di preferenza. Il voto è da considerarsi nullo:

- a. quando l'elettore abbia apposto il segno "X" nei riquadri relativi all'intestazione di più liste concorrenti;
- b. quando l'elettore abbia apposto il segno "X" nel riquadro relativo all'intestazione di una lista ed abbia apposto un segno accanto al nome di un candidato inserito in una lista diversa;
- c. quando l'elettore, non avendo apposto il segno "X" nel riquadro relativo all'intestazione di alcuna lista, abbia apposto un segno accanto al nome di due o più candidati presenti all'interno di liste concorrenti;
- d. quando l'elettore non abbia apposto alcun segno sulla scheda (scheda bianca).

Il voto è da considerarsi valido:

- a. quando l'elettore abbia apposto il segno "X" nel riquadro relativo all'intestazione di una lista ed abbia espresso la propria preferenza a favore di uno o più candidati presenti all'interno della medesima lista a favore della quale ha votato; in questo caso si procede all'attribuzione del solo voto di lista;
- b. quando l'elettore non abbia apposto il segno "X" nel riquadro relativo all'intestazione di alcuna lista ma abbia apposto un segno accanto al nome di uno o più candidati presenti all'interno della medesima lista; in questo caso si procede all'attribuzione del solo voto di lista;
- c. la scheda votata sarà inviata a cura dell'interessato tramite posta all'indirizzo di FON.TE.

Art. 8 – Voto elettronico

L'elettore può esprimere il proprio voto collegandosi al sito web www.fondofonte.it dove sarà ben visibile il link del seggio elettronico.

Seguendo le istruzioni di voto, l'elettore potrà esprimere il proprio voto.

Il voto è da considerarsi nullo quando l'elettore non abbia apposto alcun segno sulla scheda (scheda bianca).

Al fine di facilitare l'accesso al voto, le Organizzazioni Sindacali metteranno a disposizione le proprie postazioni web agli elettori interessati.

La Commissione Elettorale, sulla base dello spoglio delle schede pervenute, procede, entro venti giorni dalla votazione, alla attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista ed alla individuazione dei candidati eletti nell'ambito di ciascuna lista. I seggi sono attribuiti alle liste secondo il sistema proporzionale.

A tal fine si applicano le seguenti regole:

- a. si calcola la percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista dividendo il numero di voti validi ottenuti da ciascuna lista per il numero di voti validi complessivamente espressi su base nazionale;
- b. si divide il numero dei Delegati in Assemblea fra le liste concorrenti che abbiano ottenuto voti validi in proporzione alla percentuale di voti validi ottenuti da ciascuna di esse;
- c. qualora, per effetto della distribuzione percentuale, uno o più delegati non siano stati attribuiti ad alcuna lista si procede all'attribuzione a favore delle liste che abbiano ottenuto il più elevato "resto".

Successivamente all'attribuzione dei seggi alle liste, la Commissione Elettorale procede alla individuazione dei candidati che, nell'ambito di ciascuna lista, risultano eletti. Per la individuazione degli eletti nell'ambito di ciascuna lista, la lista elettorale deve essere letta per righe orizzontali partendo dal nominativo - identificato dal numero d'ordine uno - situato più a sinistra nella prima riga in alto nella scheda. terminate le operazioni di cui sopra, la Commissione Elettorale proclama i risultati informando gli organi di FON.TE. e le Organizzazioni Sindacali interessate. Ultimate le operazioni di cui sopra, la Commissione Elettorale redige apposito verbale.

Art. 9 – Validità delle elezioni

Le elezioni, quando abbiano avuto luogo nel rispetto del presente Regolamento, sono comunque valide quale che sia il numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato al voto.

Art. 10 – Scrutinio delle schede e individuazione degli eletti

Terminato il periodo di svolgimento delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale chiede al service di procedere allo scrutinio delle schede pervenute tramite il voto elettronico e alla lettura ottica delle schede pervenute a mezzo posta.

Art. 11 – Attribuzione dei seggi e individuazione degli eletti

La Commissione Elettorale, sulla base dello scrutinio di cui all'articolo precedente, procede, entro venti giorni dalla votazione, alla attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna

lista ed alla individuazione dei candidati eletti nell'ambito di ciascuna lista. I seggi sono attribuiti alle liste secondo il sistema proporzionale.

A tal fine si applicano le seguenti regole:

- d. si calcola la percentuale di voti ottenuta da ciascuna lista dividendo il numero di voti validi ottenuti da ciascuna lista per il numero di voti validi complessivamente espressi su base nazionale;
- e. si divide il numero dei Delegati in Assemblea fra le liste concorrenti che abbiano ottenuto voti validi in proporzione alla percentuale di voti validi ottenuti da ciascuna di esse;
- f. qualora, per effetto della distribuzione percentuale, uno o più delegati non siano stati attribuiti ad alcuna lista si procede all'attribuzione a favore delle liste che abbiano ottenuto il più elevato "resto".

Art. 12 – Proclamazione dei risultati

Successivamente all'attribuzione dei seggi alle liste, la Commissione Elettorale procede alla individuazione dei candidati che, nell'ambito di ciascuna lista, risultano eletti.

Per la individuazione degli eletti nell'ambito di ciascuna lista, la lista elettorale deve essere letta per righe orizzontali partendo dal nominativo - identificato dal numero d'ordine uno - situato più a sinistra nella prima riga in alto nella scheda.

Terminate le operazioni di cui sopra, la Commissione Elettorale proclama i risultati informando gli organi di Fon.Te. e le Organizzazioni Sindacali interessate. Ultimate le operazioni di cui sopra, la Commissione Elettorale redige apposito verbale.

Esaurite le attività di cui ai punti precedenti, la Commissione Elettorale redige il verbale relativo allo svolgimento delle operazioni elettorali.

Il verbale predetto dovrà riportare quanto segue:

- a) Il numero degli aventi diritto di voto;
- b) Il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto per posta;
- c) Il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto con modalità elettronica;
- d) Il numero delle schede scrutinate;
- e) Il numero delle schede nulle;
- f) Il numero delle schede bianche;
- g) Il numero delle schede contestate e, con riferimento a ciascuna, il motivo della contestazione;
- h) L'elenco dei candidati eletti e dei non eletti.

Il verbale così redatto dovrà essere sottoscritto da tutti i componenti la Commissione Elettorale ed essere inviato agli organi di Fon.Te..

Art. 13 – Controllo generale e conservazione della documentazione

La Commissione Elettorale trasmette al Presidente del Consiglio di Amministrazione di Fon.Te., entro i sette giorni successivi alla proclamazione dei risultati, tutta la documentazione relativa al procedimento elettorale.

Il Consiglio di Amministrazione, nei venti giorni successivi alla ricezione esamina il contenuto dei verbali e ne verifica la coerenza. Qualora ravvisi gravi irregolarità, ne chiederà conto alla Commissione Elettorale.

Il Consiglio di Amministrazione conserva le schede elettorali per un periodo di un anno decorrente dalla data di svolgimento delle elezioni.

I verbali relativi alle operazioni di voto e di scrutinio sono conservati per tutta la durata del mandato dell'Assemblea eletta.

Art. 14 – Sostituzione degli eletti a seguito di cessazione o decadenza dalla carica

Qualora un eletto in seno all'Assemblea dei Delegati cessi o decada dalla carica, per qualsiasi motivo prima della scadenza naturale del mandato, si procede alla sua sostituzione con il rispettivo supplente.

Qualora il supplente non sia disponibile alla nomina, il soggetto che ha candidato il dimissionario comunica al Fondo il nome del sostituto che deve essere scelto tra gli associati al Fondo.

Art. 15 – Norme finali

La Sezione 2 del presente Regolamento può essere modificato dalle Organizzazioni Sindacali istitutive del Fondo Fon.Te..

Eventuali ricorsi devono essere inoltrati al Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione entro 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito web dei risultati elettorali, mediante lettera raccomandata A.R.. Il Consiglio di Amministrazione dovrà deliberare circa l'accoglimento o meno del ricorso entro i successivi 15 giorni senza formalità di rito e con decisione definitiva, non soggetta a riesame.

CALENDARIO OPERAZIONI ELETTORALI

Invio al Fondo delle liste dei candidati	21/02/2011
Invio agli iscritti ed alle aziende aventi diritto al voto della scheda elettorale	11/03/2011
Svolgimento delle operazioni di voto elettronico/cartaceo	24 marzo - 02 aprile/2011
Scrutinio voto elettronico/cartaceo	04 aprile - 15 aprile/2011
Chiusura procedura	18/04/2011